P E R

L' Università di Bosco Treccase

CONTRO

La divisione domandata del quartiere denominato Terravecchia

Dal corpo dell' Università di detto Casale per parte di pochi naturali del prelodato quartiere .

20

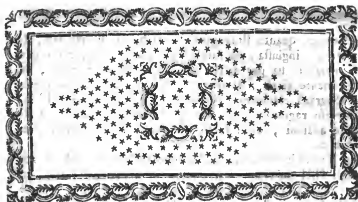
NELLA REAL CAMERA DI S. CHIARA;

Commessario il saviissimo Caporuota Sig. D. Bernardo Navarro.





Mag. Attitante D. Aniello di Pascale
Scrivano Scordovillo .



DEve la Real Camera in seguito di più Reali rescritti consultare la Maestà del Re (D. g.) sulla domanda fattale da trenta Cittadini del quartiere di Terravecchia del Casale di Bosco Treccase per la divisione di quel quartiere dal comune del suo Casale, o sia dall'unione degli altri tre denominati, Treccase, Oratorio, ed Annunziatella, de' quali tutti fin dal suo nascere il pubblico, ed il corpo dell' Università del prelodato Casale vien composto. Sopratutto per esecuzione dell' ultima Real carta del dì 11. Gennajo 1796. (1) deve consultarla *se convenga, a no relativamente allo Stato, ed alle circostanze del Casale di Bosco Treccase cambiar sistema col dividere una popolazione stata finora unita con quattro quartieri componenti un sol corpo, e ridurla alla separazione, che si pretende*, e perciò ragion vuole, che io, che debolmente fo le parti di quell'intiera popolazione, mostri a' saviissimi Senatori, che quel Supremo Tribunale ador-

(1) *Fol. 306. atti de' particolari per la nuova forma di Governo.*

adornano, quanto stravagante la richiesta di' que' tali, altrettanto ingiusta, ed insussistente per qualunque via ella si riguardi: sia per dritto naturale, sia delle genti, sia finalmente civile, da non meritare ascolto alcuno presso la Sovrana clemenza. Prima però d' immettermi nell' intrapreso ragionamento, fa di mestieri la premessa d'alcune nozioni, onde farmi lo strato alle ulteriori preghiere.

Bosco Treccase territorio della famosa Pompei, ed abitato dagli Osci ne' tempi a noi remotissimi giusta l'antico, ed appurato Strabone nel *lib.* 5. *pag.* 243., comprese parte della Città di Cora, ovvero Cosa, al dir di Camillo Pellegrino *disc.* 11. *pag.* 323. della sua campagna felice. Indi siccome altri convicini luoghi, che contenevano delle speciose Città di Pompei, la Veseri, l'Erculano, ed il Sejani furon arsi, e distrutti dalle orrorose scosse, ed eruzioni del soprastante Vesuvio, così il territorio di Bosco Treccase restò talmente derelitto, e distrutto, che a' tempi a noi più prossimi dicevasi *Selva mala*; onde tale appellossi dalla religiosa Regina Sancia, allor che ne fece la concessione a' tre suoi Regali Monisteri di S. Chiara, S. Maria Maddalena, e S. Maria Eggiziaca secondo Cesare Engenio nella sua Napoli Sacra sulla descrizione di detti sacri luoghi.

Non costa posteriormente, quali siano stati i primi suoi abitatori. Può congetturarsi però solamente, che dalla dimora, che quasi per tutto lo spazio di sua vita nella contigua Torre del Greco, fece il nostro Re Alfonso d'Aragona, a causa della celebre Lucrezia d' Alagni, siano di là venute le prime genti ad abitarlo. In fatti il primo luogo di Bosco, o sia *Selva mala*, che leggesi abitato fu quello detto Treccase, confinante colla Torre del Greco, e forse così chiamato per le poche case, che sulle prime questa nuova gente vi costruì; sicchè poi cominciò a dirsi Bosco Treccase, perdendo col tratto del tempo tutta la vecchia denominazione di *Selva mala*:

an-

anzi prima del decimoquinto secolo, quando Parrocchia veruna ivi non era, le anime, che vi esistevano, alla Torre del Greco erano addette, ed aggregate, ed indi questa istessa poco più oltre passando, abitò, e popolò quelli d'Oratorio, ed Annunziatella; ed ultimamente taluno anche quello di Terravecchia.

Ciò ch'è fuori di controversia si è, che fino all'anno 1668. nel solo quartiere di Treccase vi era la Parrocchia, la quale pur oggi vi esiste sotto al titolo di S. Maria delle Grazie, e di la amministravansi li Sacramenti a chiunque degli altri tre quartieri d'Oratorio, Annunziatella, e Terravecchia, e colà ciascheduno si portava ad udir la Messa, e celebrare altri sacri uffizj ne' dì festivi, come vedesi dagli atti della fondazione delle altre tre Parrocchie, di S. Anna nel quartiere d'Oratorio, d' A.G.P. in quello d' Annunziatella, e dello Spirito Santo in questo di Terravecchia.

Premesse tali notizie si passi un poco ad osservare lo stato temporale di Bosco Treccase fino all'anno 1769.

Il corpo d'Università del Casale di Bosco Treccase, è stato sempre il più povero di quanti mai n'abbia avuti il Regno tutto di Napoli. Egli ha avuto de' debiti, e pesi con picciolissime rendite, che neppur bastavano a soddisfarne la di lor sesta parte, onde nell' anno 1721. fu trascinata in patrimonio presso la Regia Camera, ove tuttora ne giace; cosicchè per pagare i pubblici pesi, e di tempo in tempo gl' interessi attrasati de' suoi creditori, in ogni anno si han dovuto formare le tasse *inter Cives*, le quali sempre si son pagate da' Cittadini de' soli tre superiori quartieri d' Oratorio, Annunziatella, e Treccase, senza, che il quartiere di Terravecchia ne avesse mai la vigesima parte sborzato. Tanto rilevasi dalle tasse civiche formate in ogni anno, che si conservano in Regia Camera presso gli atti del di lei patrimonio, e vien confermato da una lunga relazione del fu Attitante della Real Camera Attanasio formata dopo l' accesso di

 mol-

molti giorni in quel Casale (1), e le ragioni eran molte troppo notorie a chicchessia. Numeravansi i Cittadini del quartiere di Terravecchia pochissimi; ed il di lor patrimonio, o nullo affatto, o tenue tanto da non doversene tener conto alcuno. I Cittadini per il contrario de' superiori quartieri di Treccase, Oratorio, ed Annunziatella molti, e ricchi di poderi adjacenti al Vesuvio prima delle tante sue ultime eruzioni (2).

Verso la metà poi di questo secolo decimottavo seguitarono taluni della Costiera d'Amalfi a portarsi ad abitare il quartiere di Terravecchia, de' quali son figli i pretendenti la divisione dall'unione degli altri tre quartieri.

Questi lusingati dall'ameno suo sito, e sostenuti dalle sostanze de' naturali di Bosco Treccase, venutivi qual Paltonieri, si diedero a fare de' piccioli negoziati colle somme mutuateli da' naturali medesimi, che riuscitigli per l'attacco al mare, e per la vicinanza alla Capitale, vi fissarono il lor domicilio, ed a poco a poco vi s'ingrandirono colle mogli, con figli, e con parenti nella maniera, che oggi voggonsi.

Piacque a costoro la bella situazione del quartiere di Terravecchia di Bosco Treccase; gli piacque la vicinanza al mare, ed alla Capitale, il passaggio continuo dalla Capitale alle Provincie, e da queste a quella per abbondantemente commerciarvi: gli piacque la salubrità dell'aria, gli piacque finalmente il lor vantaggio, il loro ingrandimento, ma giammai gli è piaciuto, e gli piace la soluzione de' pubblici pesi, causa per la quale si domandò da essi loro dopo del 1769. la divisione dall'unione del comune dell'intiero Casale, o sia de' superiori tre altri quartieri, allor quando con decreti del Tribunale della Regia Camera, *contradicentibus ipsis*, fu ordinata l'esigen-

22

(1) *Ut fol. 262. atti per la nuova forma di governo.*

(2) *Ut fol. 19. Reali ordini rimessi alla Regia Camera.*

za della gabella sulle farine, che convertivansi in maccaroni, ed altre paste lavorate, che seriva il genere del loro mestiere, smemorati della loro miserabile, e non remota venuta (1).

Vediamo perciò prima d' ogn' altro se essendo stati finora sostenuti da' naturali di Bosco de' superiori quartieri mediante il total pagamento de' pubblici pesi, e se dopo averne ricevuto dal Casale medesimo altri tanti vantaggi quì sopra cennati nel loro compassionevole stato, possano oggi senza marca d' inudita ingiustizia pretenderne la divisione, e da' giudicanti della Camera di S. Chiara consultarsi S. M. (D. g.) giustamente per la loro domanda, come millantano, anzichè per un condegno castigo.

(1) *Ut fol. 392. atti per la nuova forma di governo.*

Per dritto naturale non deve deferirsi alla domandata divisione.

VEnnero sin dal passato secolo decimosettimo i primi Costajuoli a far domicilio nel quartiere di Terravecchia, e non cercarono di far corpo separato dall' Università del Casale di Bosco Treccase, vi si moltiplicarono nel prossimo passato, e non ne domandarono la divisione, perchè non ancora eran di genio, di sito, e d' industria distinti da' Cittadini de' superiori suoi quartieri, come oggi arditamente asseriscono(1)? Eh! mi si risponde allora no 'l potevano, e no 'l dovevano, *quia non habebant in aere*. Avevano essi necessario bisogno de' naturali de' tre altri superiori quartieri per soddisfare colle loro sostanze i pubblici pesi mediante le tasse civiche. Son colà vissuti per tempo lunghissimo, fatti già Cittadini di Terravecchia, questi stranieri, ingranditi colla lor parentela, e fino al mille settecento settanta non gli è venuta la buona intenzione di volersi dividere dall' unione del comune di Bosco, e fino a questo tempo, non sono stati di genio diversi. Quando dopo quest' epoca il commercio in Terravecchia è cresciuto, perchè cresciuta la gente, perchè vicino al mare, ed alla Capitale, perchè fornito di diverse Regie fucine, e perchè finalmente luogo di gran passaggio dalle Provincie alla Capitale, son cresciute le rendite universali, che per la maggior parte in quel quartiere si riscuotono colla reintegra della gabella sulle farine convertivansi in maccaroni, ed altre paste (2), ed in conseguenza cessate le annuali civiche tasse tra' naturali de' superiori quartieri, impoveriti da continue eruzioni

(1) *Fol. 19. atti intitolati Reali ordini rimessi alla Regia Camera.*

(2) *Ut dicto fol. atti suddetti.*

ni di fuochi, cenere, ed altri bitumi del soprastante Vesuvio. Oh? subito son *cambiati di genio*, *d' industria*, *di sito*, *di diversità di pensare*, e *di tutt' altro* i Cittadini di Terravecchia, da quelli degli altri tre quartieri, e con ispirito di negozianti ne han domandato la divisione.

La richiesta è solo conveniente al di lor mestiere, poichè la base fondamentale della giustizia distributiva è questa assai trita, *commoda qui sentis, jungas onus emolumentis*.

Hanno avuto sempre fin dal loro nascere i Cittadini di Terravecchia vantaggio, e sollievo per ogni via da' Cittadini degli altri tre superiori di bosco: è dunque un dovere, una innegabile giustizia, un dritto, che questi ultimi oggi ormai sentano qualche comodo, non già sulle persone e sugli averi di quelli di Terravecchia, come a questi de' superiori quartieri per più secoli è convenuto, ma solo nel quartiere di Terravecchia, dove per un caso le pubbliche rendite son cresciute, attente le di sopra allegate ragioni. I dettami della natura lo han prescritto, ed i legislatori tutti nelle loro ordinanze per il pubblico bene lo han seguito, e di tempo in tempo confermato. Nel testo della legge *secundum naturam Dig. de regulis juris* così leggesi prescritto *secundum naturam est commoda cujusque rei eum sequi, quem sequentur incommoda*.

Si han goduto per più tempo quelli di Terravecchia il comodo, e l'utile, che gli portava l'unione di bosco Treccase. Con quale sfacciatagine oggi vogliono si dismettere di picciolo incomodo mediante la divisione, che domandano dagli altri superiori quartieri *æquum est enim*, esclamò il Giureconsulto Ulpiano nella legge *si igitur* 55. *D. pro socio ut qui lucrum participavit, participet & damnum l.* 29. *in fine D. cod. & leg.* 2. §. 9. *Dig. de hereditate vendita*.

Non deve punto tollerarsi l' ingiusta domanda de' Cittadini di Terravecchia da qualunque Magistrato del Principe giusta la santa determinazione dell' Imperator Giustiniano contenuta nella *leg. unica* §. *pro secundo Cod. de cadacis*

A 4 tol-

tollendis, ove dopo d' aver condannato, e proscritto il calibro di sì iniqua gente, così conchiude : *Neque enim ferendus est is qui lucrum quidem amplectitur, onus autem ei adnexum condemnit*.

L' accrescimento de' prodotti universali nel quartiere di Terravecchia congiunto ad altre lusinghe ha dato causa a que' pochi suoi Cittadini di chiedere la divisione degli altri di Bosco Treccase. Facciasi però il caso di nuova mancanza di tali prodotti, che solo riscuotonsi dalla panizzazione, e dal dritto di peso, e misura in quel quartiere Terravecchia chiamato, che può benissimo ella avvenire per l' impedimento del trafico e negoziato. Si riunirà allora il quartiere di Terravecchia agli altri superiori di Bosco, acciocchè i Cittadini di questi mediante le civiche tasse sopra de' *loro belli, e copiosi terreni*, come disfero nella detta loro istanza (1) paghino giusta il passato, i pesi pubblici tutti? E sarà giusto, e sarà comportabile, oltre agli altri irrimediabili mali, che indi ne risultarebbero, e de' quali in appresso si farà parola.

Se vollero una volta que' di Terravecchia essere uniti al comune di Bosco Treccase non debbono essere intesi nella divisione, che oggi ne domandano dopo più secoli, per la giusta e sacrosanta regola ventunesima del Pontefice Bonifacio VIII. registrata nel VI. delle sue decretali: *Quod semel placuit, amplius displicere non debet*, maggiormente quando l' altrui danno ne risulta, siccome nel caso presente il danno degli altri tre quartieri di Bosco apertamente ne nasce: *Mutare consilium quis non potest in alterius detrimentum*, lasciò scritto l' anzilodato Sommo Pontefice nell' altro canone trentesimo terzo del *lib. V. de Reg. juris in 6.*, e l' istesso prescrisse il Giureconsulto Papiniano nella *leg. nemo potest* 75. *Dig. de Reg. juris*, ed è l' inalterabile sentenza de' Dottori presso del Suarez nel

(1) *Fol.* 19.

nel *lib.* 3. delle leggi al *cap.* 3. Nè quì dispiaccia ricordarsi le parole dell' altro Sommo Pontefice Innocenzo III. nel *cap. accedentes de præscript.* dove dice : *Quod omnibus imminet ab omnibus comportari debet. Contrarium enim aperte justitiæ distributivæ regulis adversatur , quæ medium ponit nedum in bonis communibus; verum quoque in oneribus distribuendis , Franciscus Salernus in consilio 19. §. 6.*

Finalmente a non rendersi tedioso il ragionamento di questo primo assunto , si conchiuda con i due savj comandamenti del divino Platone ottimo indagatore de' migliori governi del mondo. *Unum*, son le sue parole , *ut utilitatem Civium sic tueantur , ut quæcumque agunt ad eam referant obliti commodorum suorum : alterum ut totum corpus Reipublicæ curent ; ne dum partem aliquam tuentur , reliquas deserant. Ut enim tutela , sic procuratio Reipublicæ ad utilitatem eorum, qui commissi sunt , non ad eorum , quibus commissa est , gerenda est.*

Alla ricordanza dunque de' quì sopra trascritti precetti di sì grand' uomo è sicura la povera popolazione de' superiori quartieri di Bosco , che i giusti , e savj Ministri della Real Camera , a' quali è affidata sopratutto la retta amministrazione , e governo delle Università , consultino il Regal Trono , non solo negativamente sulla domanda della divisione chiesta da' Cittadini del quartiere di Terravecchia, ma ben anche per la rifazione a di lei pro , da essi loro , d' ogni danno , spesa ed interesse , le si cagiona . Imperciocchè il contrario non potrebbe oprarsi , che da' nemici del Principe , e dello Stato , giusta gl' insegnamenti di Cicerone nel *lib. 1. de off.* §. 25. *Qui autem* , egli dice , *parti Civium consulunt , partem negligunt , rem perniciosissimam in Civitatem introducunt , seditionem, atque discordiam &c.*, e perciò testimonianza facendone Plinio, aggiunse Trajano al solenne giuramento de' Principi: *Si bene Rempublicam, & ex utilitate omnium rexero.*

La sollecitudine dunque , e la cura del Supremo Tribunale della Real Camera nel presente rincontro tra' Boschesi ,

 per

per l'obbligo, che deve al Principe, ed allo Stato, sarà quella appunto, che dal lodato Plinio *Paneg.* 27. egregiamente descrivesi nelle parole, che sieguono: *Debet enim, qui Reipublicæ praeest admittere in animum tantæ Reipublicæ curam, & totius populi fata suscipere, & oblitum quodammodo sui gentibus vivere; & in tam arduo humanarum rerum stare fastigio, ex quo veluti terras omnes & maria despiciat, vicissimque oculis & mente collustret, ubi sit certa serenitas, ubi dubia tempestas, qui justitiam vestram, Judices, æmulentur, qui virtutis vestræ gloriam duces servent; accipere innumerabiles undique nuncios, totidem mandata dimittere de tot urbibus, & nationibus, & Provinciis, cogitare noctes omnes, diesque perpeti sollicitudine, pro omnium salute transigere.*

Che se chiaramente vede ingiusta per ogni verso la domandata divisione del quartiere di Terravecchia dall'unione del comune di Bosco Treccase, e tocca ultimamente le funeste conseguenze, che portarebbe ella alla sua intiera popolazione composta di dodicimila individui, de' quali appena sei o sette, ravvedutisi gli altri, come dagli atti (1), hanno ardito menare innanzi sì temeraria petizione, ed il danno insieme notabilissimo si arrecarebbe al Regio Fisco, e suoi Regali dritti, non dovrà giammai consultare il Real Trono deferendo all'ingiusto volere e capriccio di questi pochi con altri lavoranti loro subordinati, che han trascinato in rovina evidente del resto di tutta quella povera Popolazione.

Per

(1) *Fol.* 392.

Per dritto delle genti neppure può darsi ascolto alla domandata divisione del quartiere di Terravecchia dal corpo dell'Università del Casale di Bosco Treccase.

LAsciò scritto il dotto Mencaca nel libro V. delle sue illustri questioni, che vivendo gli uomini nello stato di natura, ed essendo parimente tutto comune fra loro, non avevano allora occasione nè di discordie, ne di guerre, le quali poscia ebbero origine dalla divisione delle cose. Queste son le sue parole, che poggia anche sull'autorità di Macrobio nel *libro* 1. de' suoi Saturnali: *Initio hominum genus absque legibus, Regibusque vivebat, erantque omnia omnibus communia: quamobrem neque bellorum, neque discordiarum occasio tunc dabatur, quae ex rerum divisione originem traxerunt, atque ex illis voculis meum, & tuum.*

Or se il risultato della divisione delle cose tra gli uomini fu l'ammasso de' tristi effetti di guerre, e di discordie e le voci di *Mio e Tuo*, che disse S. Giovan Crisostomo nell'orazione di S. Filogonio al *tom.* 3. *frigidum verbum, & quidquid est malorum in vitam nostram invehens, innumeraque gignens bella*, portano tutto giorno ogni male dell'umana vita, un seminario di liti, di rancori, odj, ed altro. Chi sarà mai quel Magistrato del Principe, che preposto alla quiete de' suoi popoli potrà ardire consultargli la divisione delle pubbliche cose d'una povera popolazione *ut pauci lætificentur, cæteri autem res suas omnino confringant* contro l'espresso di lui Real rescritto (1).

Qual medico potrà dirsi di sana mente, quando essendovi molti ammalati in un luogo, ed uno, o due d'essi ne curi, gli altri poi infelicemente facci perire: *Si enim*, per

(1) *Dict. fol.* 306.

per servirmi delle parole istesse dell' erudito Francesco Salerno, il quale nel §. 6. del *consiglio* 19. *num.* 93. di un caso al nostro non dissimile ragiona, *morbus communis est omnibus: cur non item medicina communis existat. Longe igitur justius foret, ut quae ad universae regionis utilitatem comparandam, aut necessitatem sublevandam, necessaria forent, cum universorum quoque damno, ac jactura compararentur, ut sic singuli levius onerarentur: quandoquidem perindignum est cum quorumdam dumtaxat jactura plures tueri, sive quod magis ut in casu nostro, cum multorum, ac quasi omnium jactura paucos laetificari.*

Ma Dio immortale! I Cittadini di Terravecchia, o siano gli odierni negozianti di maccaroni, che cercano la divisione, allorchè vennero da' stranieri Paesi a far domicilio nel quartiere medesimo di Bosco Treccase, non s'obbligarono eglino a convivere nella comunione, e con que' statuti ch' esistevano già nel pubblico dell' intiero Casale di Bosco Treccase giusta il testo della *legge si in Patria Cod. de incolis*, *& ubi quis &c.* Il confessarono essi stessi nella prima loro istanza colle chiare parole, *che una volta furono di buona armonia uniti.* Se dunque ultroneamente con questa popolazione contrassero, *neutiquam ab ea evelli poterit jus quaesitum leg. aetatem* 3. §. 1. *in fin. Dig. de censibus*, *& lege forma* §. *quamquam Dig. eod.*, ove si stabilisce, che i dritti acquistati alle persone colle persone si estinguono, quelli poi dati a' Collegj, alle Città, non mai finiscono; anzi a' posteri si trasmettono.

Questo social contratto per lo spazio di anni, e secoli consumato obbliga per dritto naturale, e delle genti in maniera, che non può, nè deve violarsi, sopratutto essendo stato confermato dall'universal consenso de' Boschesi tutti, che v' intervennero, e l'accettarono con loro molto discapito, ed interesse. Ecco come il non mai a bastanza lodato Suarez egregiamente sopra tal punto ragiona nel *lib.* 3. delle leggi al *cap.* 3., quasichè preveduto avesse una tal disputa. *Quilibet enim actus*, egli dice, *semel consu-*

famatus jure gentium, *ac naturali obligat quominus violetur*, *praesertim consensu plurium intervenientium*, *ac acceptantium firmatus*, *qui contraxerunt* , ed il sostiene con potenti ragioni , che lungo sarebbe a rapportarle colla solla de' Teologi, e Canonisti.

Il fine, e l'obbliganza de' primi stranieri , che si portarono a far domicilio nel quartiere di Terravecchia di Bosco Treccase fu di menare innanzi una perpetua società con suoi naturali circa de' pubblici interessi.

Una tale obbliganza accettata da' Boschesi, e confermata dal fatto per più anni, e secoli, quando ad essi nuoceva, come indi può sciogliersi da' figli, e discendenti di que' stranieri, che allora per lor vantaggio la cercarono, e graziosamente l'ottennero, sol perchè ingranditi col danno de' Boschesi, che soddisfacendo dalle loro sostanze i pubblici pesi, gli han sostenuti senza premere i loro nascenti fuochi , e sol perchè a pochi d'essi giova : al totale per l'opposto nuoce, giacchè cresciute le rendite universali in quel quartiere soltanto di Terravecchia ! Bella morale (si permetta tale giusta esclamazione ad un Cittadino, e difensore nel tempo stesso della propria Patria) degna veramente de' negozianti di maccaroni del quartiere suddetto.

Sentano però que' pochi ricorrenti di Terravecchia, che insistono per la divisione dal comune di Bosco Treccase come l'erudito Francesco Connano al *tom. II.* del *lib. 6.* de' suoi commentarj alla ragion civile nella *pag.* 423. *a t.* la pubblica causa sostiene: *Nam mortuis omnibus Civibus* , son le proprie sue parole , *quibus est semel quaesita obligatio*, *aliis*, *qui in eorum locum successerunt* , *aeternaque serie succedunt*, *competit illamet obligatio*. Son degne da notarsi nel presente piato l'espressioni *aeternaque serie succedunt* , *competit illamet obligatio* ; e proseguendo il raziocinio medesimo: *Idem in societate*, *mortuis sociis*, *qui stipulati sunt*, *si ad posteros transit* . *Adhuc enim municipium* , *& societas durare dicuntur lege mortuo 22. Dig. de fidejuss. & mandat.*

Nè

Ne quì potrà opporsi dagli avversarj, che nessuno è tenuto forzosamente stare in comunione, poichè queste tali massime della ragion civile han luogo come scrisse l'insigne Ugone Grotio *de jure belli & pacis lib. 2. cap. 16. §. 16.*, solamente nelle private società, *pertinet enim hoc ad societates privatas, & juris est civilis*, son le proprie sue parole nel luogo citato.

Dunque neppure per dritto delle genti potrebbe aver luogo la divisione domandata da pochi Cittadini maccaronari del quartiere di Terravecchia dall' unione del corpo dell' Università di Bosco Treccase. Vediamo finalmente se il dritto civile la garantisca, e gl' irrimediabili mali, e gli assurdi, che indi ne risultarebbero.

Ul-

Ultimamente nemmeno per dritto civile dovrà deferirsi alla domandata divisione del corpo dell' Università del Casale di Bosco Treccase.

CErchisi quanto si voglia tra tanti volumi de' forensi Scrittori, non si troverà giammai una domanda simile a quella de' particolari Cittadini di Terravecchia umiliata al Real Trono per la divisione di quel quartiere dall'intiero corpo del suo Casale.

Divisione di Casale da Casale, o Terra da Terra si troverà domandata, ed eseguita, ma giammai di quartiere dal suo tutto. I maccaronari di Terravecchia han voluto segnalarsi con una sì ardita domanda, per non averne forse compreso i rapporti, e le conseguenze.

Il corpo di ciascun pubblico, come quello del Casale di Bosco Treccase, i principali Scrittori d' Europa, lo han sempre assomigliato al corpo fisico dell' uomo, com' è da osservarsi presso l' eruditissimo Gregorio Tolosano nel suo Sintagma *juris. Univers. lib.* 3. *cap.* 2., onde Agrippa Menennio Lanato volendo comporre le discordie insorte tra il Senato, e la Plebbe si servì dell' apologo de' membri dell' uman corpo, che mentre ciascuno all' altro ricusava servire, nell' intrapresa inazione, periva il tutto, cioè, il corpo, ed in seguito necessariamente ancora essi, e ben dimostrato avendo la somiglianza del corpo fisico dell' uomo; a quello del corpo morale di un pubblico, ridusse la sdegnata plebe alla pace. *Dyonisius Halicarn. lib.* 6. *histor.* e Tito Livio *histor.*

Quelli, che insieme abitano qualche Città, o qualche Casale *unum corpus tantum faciunt civile*, *& Universitatis*, dice il Giureconsulto Cajo nella *leg.* 1. §. *quibus autem permissum est Dig. quod cujusque Universitatis nomine*. Or siccome in ogni corpo umano, così nel corpo civile, vi se-

ſono il capo, le membra, ed ogni altro, con che quelli ſono ben regolati, e diretti, come i nervi mercè de' quali i membri tutti ſi muovono, ed eſeguono le loro funzioni. I nervi di qualunque pubblico diſſe il Principe degli oratori latini *pro lege manilia* ſono il danaro, i vettigali, e le rendite, mediante le quali il corpo morale ſi ajuta, e ſi vivifica; per il che laſciò ſcritto il grande Ariſtotile nel *lib. 1. politic. cap. 7. & lib. 7. cap. 1.*, che ad ogni pubblico è neceſſaria la rendita, *neceſſario omnes rerum publicarum ſpecies egere pecuniis, & ipſæmet Univerſitates, & municipia*, ſon le ſue parole, onde il celebre Filippo Macedone preſſo l'iſtorico Giuſtino, diceva non eſſervi Città, che non aveſſe potuto eſpugnarſi, quantunque munita di forti mura, dove aveſſe potuto entrarvi un aſino carico d'oro.

Il corpo di ciaſcun ente, o ſia il corpo ſiſico dell'uomo dicesi perfetto, giuſta la ſentenza del grande Ariſtotile, perchè indiviſibile; che se per diſgrazia qualche membro gli se ne divide, o periſce affatto il totale, o almeno reſta ſtorpio, ed imperfetto. Così chi dividere cercaſſe il corpo morale di qualche comune, tenderebbe certamente o alla totale rovina di eſſo, o alla ſua imperfezione, che col paſſaggio del tempo anche alla morte civile il condurrebbe.

Il Regno perciò, dice il ſottile Andrea Gaill nelle ſue prattiche oſſervazioni *oſſerv. 133. num. 5. eſt quid perfectum quia unum, & indiviſibile*, onde per legge evangelica *omne Regnum in ſe diviſum deſolabitur*.

Or se come dottamente il lodato Gaill nel luogo citato ſoſtiene neppure de' grandi imperj, è permeſſa la diviſione, per il mal, che gli apporta; come può ella francamente domandarſi del picciolo pubblico di Boſco Treccaſe da pochi maccaronari del ſuo quartiere di Terravecchia, e potrà deferirſegli da' Magiſtrati del Principe, e dal Principe iſteſſo contro la ſua Real carta (1), per oſſervarne in-

(1) *Dict. fol. 306. atti per la nuova forma di Governo.*

indi con occhio asciutto la imperfezione del corpo dell' Università di quel Casale, e la morte civile in seguito.

I pochi Cittadini del quartiere di Terravecchia, non mettendo a calcolo l'altra numerosa ciurma de' giovani e lavoratori de' lor magazzini, e negozio, che formano il resto della popolazione di quel quartiere, de' quali non devesene tener conto veruno per la ragione, che sono ad essi soggetti, e subordinati *leg. 6. Dig. de testibus*, han domandato la divisione del loro quartiere dalla unione degli altri di Bosco Treccase sol perchè in quella di Terravecchia son cresciute oggigiorno per le cause di sopra allegate le pubbliche rendite. Il dotto Viviano nel suo aureo trattato *de jurepatron, part. 3. lib. 14. cap. 5. n. 78.* porta il caso dell'unione fatta d' una Chiesa povera alla ricca per esserne da questa mantenuta nel tempo della sua indigenza, che indi poi quella stessa dal di lei misetabile stato passata a quel di ricchezze nuovamente insisteva per la divisione: rispondendo egli alla domanda della divisione, così parla: *Unio facta de Ecclesia paupere, non dissolvitur pinguior facta*. L'istesso sostiene in somiglianti casi Garcia *de beneficiis part. 12. cap. 2. Rebuffus in praxi beneficior. tit. de unione a num. 24. ad 26, Petrus de Perusio cap. 3. q. 3. & Cenzellinus Clementina finali verbo, defensor de rebus Eccles.*

Il proprio vantaggio di pochi, o sia d' una parte non deve anteporsi a quello del tutto. Presso d' Antonio Tesoro nelle decisioni dello Stato Piemontese, alla *decisione 71.* si fa la disputa, che in un certo monte era comune l'uso de' pascoli fra due Università del Contado di Nicea, ed una di esse, che aveva minor numero di persone, e d'animali ne domandò la divisione, e la più sana parte de' Dottori, che allega, come il Bartolo nella *leg. stipulationes non dividantur Dig. de verbor. obligat.*, ed altri, poggiati al chiaro testo della *leg. usus pars Dig. de usu & habitat.* concepito ne' termini, che sieguono: *Usus pars legari non potest. Nam frui quidem pro parte possumus, uti*

tisi pro parte non possumus, sostennero non doversi ella permettere.

Il Covarruvia nel *lib.* 1. *cap.* 17. delle sue varie risoluzioni al *num.* 11. poggiato all'autorità dell'Abate Panormitano, d'Andrea d'Isernia, e d'altri regnicoli, così decide il caso medesimo. Ecco le sue parole: *Quod si prædia, & territorium duarum urbium, vel oppidorum compascua, & communia sint, quoad usum pascendi utriusque oppidi hominibus, & petatur hujus societatis, & communionis dissolutio ex Panormitani Abbatis opinione in cap. dilecti de arbitris, probandum erit hunc promiscuum pascendi usum non sufficere animalibus illius oppidi; qui hunc dissolutionem petit; alioquin locus non erit huic petitioni, ita Doctores omnes in lege venditor in fine Dig. communia prædiorum, Isernia in Const. Neap. rubr. 37. lib. 3. num. 2. ubi Afflict. num. 8. Parisius consil. 27. lib. 1. num. 234. aliique.*

Il celebre Bartolomeo di Capua famoso interprete delle Costituzioni, e Capitoli del Regno nella Glossa alla Costituzione *cum partes Apuliæ num.* 7. proponendosi il caso stesso, così il decide poggiato al testo della *leg. forma §. quamquam Dig. de censibus. Sed tunc quæro*, son le sue parole, *quanto tempore durabit istud jus inter eos? Numquid tanto tempore, quanto durat ususfructus Civitati relictus leg. an ususfr. Dig. de usufr. Dicas quod durat in æternum, donec Universitas ipsa durat*, e nel *num.* 9. *Sed pone quod unum ex illis Castris est destructum, quia incolæ propter guerram, vel aliam causam recesserunt, homines alterius Castri volunt sumere pascua more solito in territorio Castri destructi, numquid possunt? Dicas quod sic; imo durat in æternum ut supra ex dicta leg. forma §. quamquam, quia quantum ad Castrum quod inhabitatum est, illud jus communitatis est peremptum; sed quantum ad Cives alterius in perpetuum durat.*

Or se per dritto vien proibita pure la divisione dell'uso de' pascoli fra' Cittadini di due diverse Terre, che in comune li godono, non ostante, che vi sia la disuguaglianza nell'una di esse due Terre, Casali, o Città di Citta-di-

dini, e d'animali, e che porti sempre de'gravi inconvenienti; quanto maggiormente sarà ingiusta la domanda de' trenta Cittadini di Terravecchia ridotti oggi a molto meno come sopra è stato notato, che vogliono la divisione, non già dell'uso del pascolo comune ad essi, ed altra diversa Terra, o Casale; ma la divisione del territorio, delle rendite, e d'ogni altro pubblico interesse, dal loro Casale di Bosco Treccase, di cui son figli, e da chi hanno avuto il loro essere, e la totale sussistenza nel deplorabile stato di lor venuta da lontani Paesi: Casale indivisibile per sua natura, così nato, così posseduto dal Sovrano, così sempre conceduto in feudo, e così reputato in diversi ratizzi di donativo, e nella Regia Prammatica del dì 14. Gennajo 1747., ed ultimamente con Real carta dell'anno 1774. dì primo Dicembre a consulta del Tribunale della Regia Camera, così uno, ed indivisibile descritto, e dichiarato (1).

E qual Tribunale, qual Magistrato non nemico del Principe, e dello stato sarà quello, che potrà deferire alla loro domanda consultando al Real Trono la chiesta divisione per la rovina della popolazione di Bosco Treccase numerosa di dodicimila individui, *scientes quanti referat Civitati, ac Universitati habere latos fines, ac territoria, redditusque*, al dire di Prospero Rendella nel *cap. 1. part. 3. de defensis, & pascuis Universitatis pag.* 136., che seguì l'insegnamenti del Giureconsulto Scevola nella *leg. qui habebat* 101. *Dig. de legat.* 3.

Il Cardinal de Luca nel *disc.* 90. *de Regalibus per tot.* scrivendo per la Città d'Assisio dello Stato Romano, da cui si pretendeva dismembrato un quartiere, in quanto alle collette, ed altri pesi, e rendite per la concessione fattane da Leone X. ad altra persona col titolo di Conte più da vicino tocca la nostra materia della divisione delle

(1) *Fol.*

le rendite, de' pesi, e d'ogni altro pubblico interesse; sicchè al *num.* 6. del citato discorso mettendo per indubitato la indivisibilità di tali cose in ciascun corpo, così ragiona. *Adhuc tamen cum sensu veritatis etiam dicebam hunc effectum non resultare dismembrationis omnimodæ, a territorio, etiam pro collectis, & oneribus, vel e converso pro favoribus, & privilegiis Civitatis ipsorum districtualium, seu Comitatensium: quoniam hujusmodi concessiones in feudum, vel in Baroniam cum mero, ac mixto imperio, & jurisdictione, important solum dismembrationem gubernii jurisdictionalis, & territorii confœderati tanquam jus terrendi, non autem territorii Civici ad alios effectus tam favorabiles, & utiles, quam præjudiciales, & onerosos juxta ea, quæ in terminis individualibus alicujus Castri, Villæ, aut Pagi apud Regnicolos pro illo usu loquendi alicujus Casalis habentur apud de Franchis decis.* 316. *num.* 4. & 5. *Rovit. decis.* 11. *num.* 12. *Sanfelic. decis.* 327. *Gallet. lib.* 2. *controv.* 20. *num.* 34. & *de Luca ad dict. decis.* 316. *de Franchis*, e nel *num.* 8. nel fine conchiudendo dice: *Cum tali casu ex regula secundum naturam* EADEM CIVICA QUALITAS DIVIDI NON POSSIT QUOAD ONERA, *ut apud supra allegatos*.

Ma nel caso della disputa del Cardinal de Luca quì sopra rapportato vi è quella forte circostanza, che non concorre punto nel Casale di Bosco Treccase, ed è appunto, che colà il Sovrano, qual era Leone X., dello Stato Papale, ne aveva fatta la dismembrazione dalla Città d'Assisio, conceduto avendolo quel quartiere, a Giambattista de Umbaldis col titolo onorifico di Contado.

Bosco Treccase all'opposto è nato unito, ed indiviso: tale si è conceduto con suoi quartieri, e tale si è dichiarato, e descritto sempre dal Sovrano medesimo, che aveva la facoltà di dividerlo, e separarlo; sicchè contro la costante, ed inveterata osservanza della sua indivisibilità approvata, e confermata dal Re (D. g.) è un delitto ardire chiederne la divisione.

La

La divisione per la quale insistono i maccaronari di Terravecchia dal corpo di Bosco Treccase, non deve assolutamente meritare ulteriore udienza presso qualunque Magistrato per l'interesse, che n' avverrebbe al Regio Fisco, ed eccone chiara la dimostrazione.

Pretendono essi la divisione delle sue rendite, e de' suoi dritti. Questi consistono nel peso, zecca, e misura, e nella gabella sulle farine, e dritto di panizzazione comprato dal Monte grande de' Maritaggi, chi l' aveva parimente acquistato dal su Felice de Rubeis assegnatario del Regio Fisco come leggesi dall' istromento (1).

Fra le regalie pecuniarie, che s' appartengono al misto, e mero impero s' annoverano i dritti di peso, zecca, e misura, che han bisogno d' una speciale concessione del Principe, siccome bastantemente vien provato da Giuseppe de Rosa ne' dotti suoi preludj feudali *lection. 4. a num. 35. usque ad fin.*, ne si comunicano senza grave danno, e svantaggio del Fisco, e del pubblico, come sostengono i Dottori tutti del Foro nel *cap. intellecta de jurejur.*; e siccome d' essi non può inferirsi da una specie all' altra; così neppure passarsi da persona in persona diversa. Or se quegli, che ne procura l' alienazione ab dire di Baldo presso d' Afflitto nel Proemio de' Commentarj alle Costituzioni del Regno *pag. 16.*, commette doppio delitto *contra Coronatum, & contra Coronantes*, cioè, contro al Re per lo spergiuro, nel quale il tira, *uti ex dicto cap. intellecto de jurejurando*, e contro al pubblico, per il danno, e disvantaggio, che gli apporta; tanto maggiormente saran rei di tali delitti coloro, che senza necessità, e ragione ne procurano la dismembrazione, e la divisione; anzi con molto suo disvantaggio per la ragione allegatane dal Giureconsulto Cajo nel testo della *leg. 3. Dig. fa-*

(1) *Vol.* atti per l' Università di Bosco con maccaronari di Terravecchia.

milia erciscundæ, *quia sæpe*, *& solutio*, *& exactio partium non minima incommoda habet leg.* 22. §. 1. *& leg.* 8. §. 9. *Dig. de transact. leg.* 17. §. *penult. Dig. commodati*.

Per gl' interessi adunque, e pregiudizj della Corona, e del pubblico, non possono dividersi i dritti di peso, zecca, e misura di Bosco Treccase, perchè ciascun Giudice deve astenersi dalla divisione d' ogni fondo vettigale, *ne præstatio vectigalis confundetur* per la *leg.* 7. *Dig. communi dividundo*.

Non può similmente la gabella della farina, o sia il dritto della panizzazione dividersi dal corpo dell' Università del Casale di Bosco Treccase; poichè intanto il Casale suddetto fu ratizzato per docati 5615. dalla Regia Corte, come dalla Prammatica 19. *de vectigalibus*, in quanto che in una parte di esso, qual' è appunto il quartiere di Terravecchia, vi cadde il prezzo d' affezione, per la sua vicinanza al mare, per la sua attitudine al commercio, e perchè finalmente luogo di gran passaggio dalle Provincie alla Capitale, e da questa a quelle.

Che se in considerazione di tali vantaggi dall' Università del Casale di Bosco Treccase si sborzò l' espressata somma de' docati cinquemila seicento quindeci agli assegnatarj del Regio Fisco nell' anno 1671. Dismembrandosene oggi l' intiero quartiere di Terravecchia, il corpo dell' Università di detto Casale giustamente dovrebbe esserne dal Regio Fisco, da chi ebbe causa, indennizzato; ed ecco il danno, che senza utile, e per mero capriccio di pochi maccaronari di Terravecchia, che si lusingano costituire un dispotismo in quel quartiere, gli si apportarebbe.

Non può di vantaggio la domandata divisione del quartiere di Terravecchia dall' unione del corpo di Bosco Treccase, eseguirsi, giacchè i padronati, che l' Università rappresenta sulle quattro Parrocchiali Chiese esistenti ne' quattro quartieri, che lo compongono, sono totalmente indivisibili, come presso il Vanespen nel *cap. perlatum de ju-*

jurep. Fagnanus ibidem a num. 2. usq. ad 10. Abbas num.7. Hostiensis num. 1. Innocentius n. 1., & communiter omnes. Incorporalia enim dividi non possunt cap. nihil 7. qu. 1., è quantunque rimediabile sarebbe il primo scoglio della indivisibilità de' padronati : poichè consentendovi i singoli tutti, ciascun quartiere potrebbe aggiudicarsi il padronato della Chiesa esistente nel suo proprio ricinto Anton. de Butri *in dicto cap. num. 1., & Abbas num.* 6. E' irrimediabile però, ed indelebile, indipendente dal proprio fatto l'*insolidum* obbliganza per il pagamento delle congrue a' rispettivi Parrochi.

Non può finalmente aver luogo la divisione domandata da pochi maccaronari del quartiere di Terravecchia: eccone chiara la dimostrazione. Han chiesto essi nella prima loro istanza (1) dividersi le rendite, ed i pesi universali *pro modo territorii*; dunque dovrebbesegli assegnare un territorio particolare dismembrandolo dal piccolo, e ristretto di Bosco Treccase. Or se il territorio è il soggetto della giurisdizione al riferire di Baldo nella *leg. a Procuratore Cod. mandati, & jurisdictio passive territorio cohaeret sicut nebula super paludem, a qua generatur per activam potentiam solis*, secondo la teoria di Paolo Staibano nel *conf. 17. num. 6.*, e di Marino Freccia *in 13. Auth. Baronis*, necessariamente dovrà dismembrarsi, e separarsi la giurisdizione, la quale è col territorio, come in una cosa inanimata, e siccome la servitù nel fondo serviente, o dominante, la quale non si acquista se non col possesso del territorio Boerius *decis. 227. in fin.*, così la giurisdizione *idem Baldus in §. ad hoc de pace jurejurando firmanda*: onde lasciò scritto il Reggente de Ponte nel *conf. 51. num. 35.* verso *cum quaelibet jurisdictio*, che ogni territorio ricerca la sua giurisdizione, *sicuti e contra*.

Ma

(1) *Fol.*

Ma la giurisdizione di Bosco Treccase, come ogni altro dritto, è indivisibile, ed indismembrabile, anche per il danno, che n'avverrebbe all'Illustre utile possessore *Lelius Bosculus controv. feudal. artic. 2. num. 152. Bartolus, aliique pœnes Giurbam de success. feudal. glossa 8. num. 62.* Imperciocchè importa al pubblico, che le redini del comando, e dell'impero meglio si reggano da un solo, che da più *leg. 2. §. novissime Dig. de orig. juris, Marta de success. legal. quæst. 23. artic. 3. num. 40. Buccafer cons. 2. num. 1. Consiliarius Altograd. controv. 1. num. 67.*, perciò non può nè deve a patto alcuno eseguirsi la ingiusta pretensione de' pochi Cittadini maccaronari del quartiere di Terravecchia, della divisione dall'unione del corpo d'Università del suo Casale.

La domanda però di costoro è la più graziosa di quante mai abbiansi potuto sentire nel Foro. Cercano essi la divisione dell'altrui roba. Si è intesa forse altra impertinenza di simil fatta presso qualche Magistrato! E pure oggigiorno praticato si vede! Ma da' negozianti di maccaroni del quartiere di Terravecchia di Bosco Treccase, ed avanzata finanche al Real Trono. Quel che è dell'Università, o da lei s'acquista, non è de' singoli, è la legge che parla, non altri: *Si quid Universitati debetur, singulis non debetur, & quod debet Universitas singuli non debent leg. 7. sicut municipum §. 1. Dig. quod cujuscumque Universitatis nomine. Universitatis sunt, non singulorum, veluti, quæ in Civitate sunt theatra, stadia, & similia; & si qua alia sunt communia Civitatum; ideoque nec servus communis Civitatis, singulorum pro parte intelligitur, sed Universitatis; & ideo tam contra Civem, quam pro eo posse servum Civitatis Torqueri Divi fratres rescripserunt; ideo & libertus Civitatis non habet necesse veniam edicti petere, si vocet in jus aliquem ex Civibus*, il prescrisse il Giureconsulto Marciano nella *leg. 6. §. 1. Dig. de rerum divis.* ed il medesimo sostenne Bartolo nel §. di detta legge e nell'altra: *Et si hanc §. manumittitur Dig. de in jus vocan-*

cando Antonio Gabriele nel *tit. quod cujuscumque Universitatis nomine concluſ.* 1. *num.* 21. Ondedeo nel *conſ.* 17. *num.* 25., e nel *conſ.* 86. *num.* 7. 9., *e* 10. ove dice, che l' Univerſità ſi figura una perſona diverſa da' ſingoli *cap. cum omnes*, & *ibi Doctores de conſtitut.*

Che se anche poteſſero dividerſi le robe del Pubblico di Boſco Treccaſe vi biſognarebbe ſicuramente l' unanime conſenſo di dodicimila individui, di quanti vien compoſto quel comune. *Quod enim tangit ſingulos uti ſingulos, ab omnibus probari debet*, è la *leg. per fundum* 11. *Dig. de ſervitut. ruſticor.*, che ciò determina, & *unius contradictio, hoc caſu retractat omnia geſta in Univerſitate cap. cum tu, ubi Abbas Panormitanus num.* 6. *de Teſt. leg.* 28. *Dig. communi dividundo l.* 27. *de ſervit. urban. prædior. cap.* 56. *de regalis juris in* 6. *Lambertinus de jurepatr. tractat.* 2. *lib.* 2. *artic.* 16. *Caputus de Regimine Reipublic. cap.* 1. *num.* 45. & *ſequen.* Ma eſſi quaſi tutti non vogliono la capriccioſa diviſione, come ſi ravviſa da' parlamenti (1).

Per ultimo se la legge del Regno ha vietato la diviſione dell' uſo de' paſcoli fra due diverſe Univerſità, Terre o Caſali, come nel Capitolo *pondus æquum* del Re Roberto *tit. de communione territorior.*, le di cui ampolloſe parole per brevità quì laſcio traſcrivere, ſol permettendola allorchè, o illegittimamente ſia ſtata ella contratta, o in una delle Terre, Caſali o Città che la godevano foſſero in tutto mancate le perſone, ed i Cittadini. Quanto più dovrà dirſi vietata la diviſione del corpo dell' Univerſità del Caſale di Boſco Treccaſe, e de' ſuoi pubblici intereſſi tra' Cittadini ſteſſi, e parenti. *Non enim amitti poteſt illa fraternitas & communitas a primis ejus parentibus contracta* ſcriſſero Paolo di Caſtro nel *conſil.* 37. del *lib.* 2. ed Aleſſandro nel *conſ.* 151. *num.* 5. *vol.* 2., e queſta fu la ragione per la quale dal S. R. C. fu

(1) *Fol.* 341. *e* 372. *atti per la nuova forma di governo.*

fu decretato a pro dell' Università di Castro Franco nel litigio che aveva per la comunione coll' Università della Città di Monte Marino, dalla quale provava trar la di lei origine, il di cui processo esiste presso del successore del fu Mastrodatti Cioffo.

Sia pur fattibile; sia accordabile la divisione del quartiere di Terravecchia dal corpo dell' Università del suo Casale soddisfacendosi al volere de' pochi suoi Cittadini, che per loro privati fini, e lusinghe l' agonano, mettendo da banda tutte le qui allegate ragioni, che diametralmente le fan resistenza? In qual maniera si sfuggirà il grave danno del Sovrano, dell' util possessore del feudo, e del pubblico intiero de' superiori quartieri di Bosco Treccase. Se le rendite, ed i pubblici prodotti del quartiere di Terravecchia venissero a mancare per l' impedimento del commercio, negoziato, ed altre cause di sopra allegate. Allora i suoi Cittadini senza tenute, e territorio, come dissero nella sopracitata loro istanza, ne sloggiarebbero subito per non pagare i pubblici pesi: il Re, ed il Barone, ne perderebbero la popolazione ed altri vantaggi, ed il pubblico de' superiori quartieri ne restarebbe dilaniato da' creditori per l'*insolidum* obbliganza, che contro l'intiero Bosco Treccase hanno acquistato, ed ecco la disgraziatissima fine del Casale medesimo.

Cetera suppleant.

Napoli 20. Agosto 1803.

Francesco Napodano.